



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 125 DEL 28-12-2020

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175

L'anno **DUEMILAVENTI** e questo giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **20:20** in videoconferenza, seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

All'inizio della seduta sono presenti ed assenti i signori:

	<u>presenti</u>	<u>assenti</u>		<u>presenti</u>	<u>assenti</u>
1. GIURLANI ORESTE	X		10. VANNUCCI ADRIANO	X	
2. BALDACCINI MASSIMO	X		11. PETRI PAOLO	X	
3. BONINI EZIO		X	12. CONFORTI FRANCESCO		X
4. BRIZZI VITTORIANO	X		13. FRANCESCHI OLIVIERO	X	
5. PAPINI LORENZO	X		14. LANZA IMMACOLATA		X
6. ROSI MODESTO	X		15. MANDARA GIANCARLO	X	
7. TANGANELLI STEFANO	X		16. MELOSI GIACOMO	X	
8. VINCI ZAIRA	X		17. ROMOLI ELISA		X
9. RENIERI ALBERTO	X				

Presiede la seduta il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO VITTORIANO BRIZZI** ed assiste il **SEGRETARIO GENERALE Dr. GIUSEPPE ARONICA** incaricato della redazione del presente verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui appresso:

Espone il Sindaco.

ESCE IL PRESIDENTE BRIZZI = PRESENTI 12

Assume la Presidenza il Consigliere Rosi.

ESCE IL CONSIGLIERE PAPINI = PRESENTI 11

Intervengono nell'ordine i Consiglieri Mandara, Melosi e Franceschi.

RIENTRA IL PRESIDENTE BRIZZI = PRESENTI 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, L. 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica;
 - ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero per:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a
- Delibera di Consiglio Comunale 125 del 28-12-2020

supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;

IN ALTERNATIVA, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CON DELIBERA C.C. n. 18 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art.1 comma 612 L. 190/2014) - Approvazione.", veniva decisa la dismissione da parte del Comune di Pescia della quota societaria detenuta in Fidi Toscana S.p.a. (0,0003% pari ad € 520,00);

AI SENSI dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune di PESCIA con Delibera del Commissario con i poteri di CC n. 16 del 29 settembre 2017 ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016, confermando il mantenimento delle seguenti società:

- S.P.E.S.s.c.a.r.l. (quota di partecipazione 12,18%)
- Società Toscana Energia S.p.a. (quota di partecipazione 0,0299%)
- ACQUE S.p.a. (quota di partecipazione 0,80224%)
- COSEA Ambiente S.p.a. (quota di partecipazione 13,82%)

CON DELIBERA C.C. n. 36 del 04 ottobre 2018 avente ad oggetto "Società COSEA Ambiente S.p.a. dismissione quote societarie e provvedimenti conseguenti. Approvazione." si decideva di aggiornare il Piano di Revisione Straordinaria delle partecipazioni adottato ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 con Delibera del Commissario con i poteri di CC n. 16 del 29.09.2017 e di approvare la dismissione delle proprie quote di partecipazione azionaria in COSEA Ambiente S.p.a. (13,82% pari ad € 65.994,09);

DATO ATTO CHE la procedure di dismissione delle partecipazioni in FIDI Toscana si è conclusa in data 29.09.2020 attraverso la cessione delle quote a Regione Toscana per un importo di € 174,30, mentre la procedure di dismissione di COSEA Ambiente S.p.a. si è conclusa nel mese di giugno 2019 attraverso la cessione a HERA SPA per un importo di € 207.318,55.

CON IL PRESENTE ATTO, quindi, dopo la ricognizione straordinaria di cui all'art. 24, approvata con Delibera del Commissario con i poteri di CC n. 16 /2017 e aggiornata con deliberazioni C.C. n. 36/2018 e n. 141/2019, viene effettuata la terza ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016;

AI SENSI DELLA NORMA, devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (l'art. 26 comma 12- quinques);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO QUINDI del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'ente, l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni delle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016, secondo quanto recentemente indicato negli schemi delle linee guida emanate dal Ministero del Tesoro e dalla Corte dei Conti in data 20/11/2019;

L'ESITO COMPLESSIVO della ricognizione risulta dalla Relazione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), nella quale è evidenziata per ciascuna società la dimensione dei parametri previsti dalla norma per la verifica della legittimità del mantenimento della qualità di socio sulla base della conformità degli stessi;

DATO ATTO CHE dalla ricognizione ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. risulta che l'attuale assetto del gruppo è conforme alle disposizioni previste dalla legge per il mantenimento delle partecipazioni detenute così come deliberato con Delibera del Commissario con i poteri di CC n. 16/2017 e con delibere C.C. n. 36/2018 e n. 141/2019;

RICORDATO CHE ai sensi dell'art. 20 comma 7 - art. 24 comma 5- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione laddove obbligatorio, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RITENUTO CHE:

- gli interventi del Comune di PESCIA nei confronti del gruppo pubblica amministrazione devono essere individuati perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;
- le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto degli attuali affidamenti alle società partecipate dall'Ente debbano continuare ad essere monitorati rispetto ai principi di efficienza, di contenimento dei costi di gestione e di promozione della qualità dei servizi;

PRESO ATTO CHE gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, commi 1, e 10, del D.Lgs. n. 175/2016;

CONSIDERATO CHE in data **21 dicembre 2020** si è tenuta presso la sede comunale la Commissione Consiliare "Partecipate Esterne" per la discussione dell'argomento della presente deliberazione inserita all'ordine del giorno di tale organismo;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espressi dal Dirigente del servizio 1 Affari Generali e Gestione delle Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
ACQUISITO ALTRESÌ il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato 2);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI **9 FAVOREVOLI**

3 CONTRARI **(Franceschi, Mandara, Melosi)**

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

DELIBERA

1. Di approvare la razionalizzazione periodica del Comune di PESCIA alla data del 31 dicembre 2019, come da Relazione allegata (allegato 1) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
3. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione

regionale di controllo della Corte dei Conti con le modalità telematiche previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.

Il Presidente successivamente, propone di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CON VOTI 9 FAVOREVOLI

3 CONTRARI (Franceschi, Mandara, Melosi)

palesamente espressi ed accertati dai Consiglieri Scrutatori

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVA

Si specifica che l'intera discussione è consultabile nello streaming della seduta consiliare del 28 Dicembre 2020 alla seguente pagina del sito istituzionale:

<http://www.comune.pescia.pt.it/streaming-cc>

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VITTORIANO BRIZZI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. GIUSEPPE ARONICA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.